

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 12/05/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato, in sintesi, quanto segue: - di essere cointestataria, con pari facoltà di rimborso di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", di cui due del valore nominale di L. 500.000, rispettivamente emessi il 31/01/1989 e il 28/02/1989 e uno del valore nominale di L. 250.000, emesso in data 31/01/1989; - che, alla scadenza trentennale dei buoni, l'intermediario resistente ha prospettato il riconoscimento di una somma inferiore a quella dovuta; - che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo asseritamente non riscontrato dall'intermediario, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo il riconoscimento degli interessi così come riportati sui buoni, «in particolar modo gli interessi che vanno dal 21° al 30° anno in quanto non rettificati».

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 20/02/2020, a mezzo PEC, ha in sintesi affermato quanto segue: - di aver operato con la diligenza imposta dagli artt. 4 e 5 del D.M. 13 giugno 1986, avendo correttamente apposto i timbri contenenti l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno; - che il sistema di calcolo di tale ultimo importo, infatti, rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12% e non più 15%); - sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite (n.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3963/2019) la pubblicazione in G.U. del D.M. assolve ogni funzione di trasparenza, pertanto, i tassi di interesse del buono Q/P oggetto di controversia, vanno considerati come conosciuti dal ricorrente; - il timbro Q/P sostituisce in toto quanto originariamente stampato sul Buono; - che, in favore della parte ricorrente, non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013; - che sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; - che la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; - che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente; - che la rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno costituisce solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del Buono nel periodo in cui si applica la capitalizzazione semplice.

Replicando alle controdeduzioni, la parte ricorrente, con nota del 04/03/2020, ha precisato che: - i buoni oggetto di controversia, contrariamente a quanto indicato dall'intermediario resistente sono tre (non uno) e sono stati emessi nel 1989 (e non nel 1986); - posto che il BFP è da considerarsi a tutti gli effetti un contratto e che non è stato apposto alcun timbro di variazione dal 21esimo al 30esimo anno devono esserle corrisposti gli interessi su di essi originariamente indicati.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Parte ricorrente afferma di essere cointestataria di n. 3 buoni fruttiferi postali come richiamati nel ricorso.

La parte ricorrente risulta cointestataria, con pari facoltà di rimborso di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", di cui due del valore nominale di L.500.000, rispettivamente emessi il 31/01/1989 e il 28/02/1989, e uno del valore nominale di L. 250.000, emesso in data 31/01/1989, più precisamente: n. 000.223, valore Lire 500.000, emesso il 31/01/1989; n. 000.233, valore Lire 500.000, emesso il 28/02/1989; n. 000.047, valore Lire 250.000, emesso il 31/01/1989.

I buoni, originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie (da "Q" a "Q/P") e dei tassi (che sebbene poco leggibili, non sembrano contenere indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente).

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno.

Si rileva che la ricorrente non quantifica il valore di rimborso che ritiene corretto, ma versa in atti le ricevute rilasciate dall'intermediario attestanti il valore di rimborso dei buoni ( € 2.891,40 per ciascun buono da L.500.000 ed € 1.445,71 per il buono da L. 250.000), affermando che l'esito della richiesta valore «risulta inferiore all'aspettativa riportata sui buoni stessi».

In proposito, si rammenta che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, in caso di buoni fruttiferi postali emessi successivamente al D.M. 13.06.1986, in caso di timbri modificativi dei rendimenti che non contengono specifiche indicazioni sui rendimenti relativi al periodo dal 21mo al 30mo anno, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo in questione.

Sul punto si segnala che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga (ma non identica) domanda riferita a un buono della serie "Q/P",



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando per il periodo dal 21mo al 30mo anno "i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo" (considerato che - come affermato, tra le altre, dalla decisione n. 4868/2017 del Collegio di Torino - «tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto»), fatta salva la ritenuta fiscale.

Il Collegio di Coordinamento ha quindi accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, riconoscendo l'applicazione dei rendimenti espressi "in valore assoluto sul retro del titolo" per gli anni dal 21° al 30°, ribadendo che: «assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale.».

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA